

Al Consigliere Comunale Zimarri Umberto

Oggetto: *Richiesta copia del brogliaccio del Consiglio Comunale del 9 settembre 2019 – Comunicazione.*

Con nota prot. n. 4647 del 12.9.2019, mi richiedeva copia del brogliaccio del Consiglio Comunale tenutosi in data 9 settembre 2019.

La Sua richiesta di accesso al brogliaccio del Segretario Comunale del Consiglio Comunale non può essere accolta in quanto lo stesso non può qualificarsi come un documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ma è assimilabile a dei semplici appunti non ancora tradotti in atti.

Sul punto, il giudice di prime cure del Lazio ha sostenuto che *«Deve, invero, ritenersi che in carenza di una specifica normazione positiva, anche di livello secondario, che attribuisca alle minuziosità dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, la veste ufficiale di atti o documenti amministrativi, ancorché strumentali e prodromici, siccome finalizzati al successivo adempimento della verbalizzazione formale, relativa alla determinazione finale e conclusiva effettivamente assunta dall'organo deliberante, la redazione, necessariamente affrettata ed approssimativa, di un testo informale, che, sulla scorta della comune esperienza, si rivela più assimilabile ad un brogliaccio che ad un resoconto assembleare, non possa valere se non per ciò che essa realmente rappresenta: cioè a dire, una serie di appunti ed annotazioni resi a futura memoria, che il segretario verbalizzante compila, ad uso interno e personale del proprio ufficio, e che, pertanto, sono destinati a restare nell'esclusiva disponibilità del medesimo, al fine della loro utilizzazione in sede di stesura definitiva del verbale di assemblea, senza che alcuno possa ritenersi investito della legittimazione di accedervi, per effettuare su di essi una consultazione a riscontro della veridicità e della fedeltà di riproduzione delle operazioni e delle discussioni svolte nel corso della seduta.» Poiché, dunque, le minute dei verbali non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie procedimentale, ma si pongono quali semplici strumenti di supporto dell'attività demandata ai funzionari addetti alla verbalizzazione, esse non rivestono alcuna rilevanza giuridica nell'iter formativo della documentazione ufficiale e, non rientrando, quindi, nel concetto di documenti amministrativi in senso proprio, non possono ritenersi soggette alla disciplina dell'accesso».*

Il Tar Campania - Salerno, sezione II, sentenza 23 marzo 2012, n. 539, ha stabilito che i Consiglieri comunali non hanno diritto di accesso agli "appunti" (brogliaccio) del Segretario, raccolti per la successiva redazione di una delibera di Giunta. Una Consigliera comunale ha

chiesto di prendere visione degli appunti redatti dal Segretario comunale, che costituivano il "brogliaccio" per la redazione successiva del testo di una delibera della Giunta comunale. Il Segretario comunale ha negato questo accesso, e la Consigliera ha impugnato questo diniego davanti al Tar, affermando - tra l'altro - che erano stati violate le norme (articoli 43 del Testo unico; 2, 3, 22 della legge 241/1990 e 33 del Regolamento comunale) e che ogni Consigliere aveva il diritto di accedere agli atti la cui conoscenza poteva essere utile al miglior espletamento del mandato conferitogli. I giudici hanno ritenuto che il ricorso era infondato, perché - per questo punto - *i Consiglieri non sono legittimati ad accedere al "brogliaccio" formato dal Segretario comunale per la successiva redazione di una delibera della Giunta, perché questi appunti, come già stabilito da altri Tribunali amministrativi regionali (Lombardia - Brescia, 31 dicembre 2003, n. 1823) - non integrano un "documento amministrativo"*. Gli "appunti" ed il "brogliaccio" proseguono i giudici sono documenti preparatori per la futura redazione di un atto amministrativo, e non costituiscono quindi, sia dal punto di vista formale e sostanziale, un atto amministrativo. Lo stesso termine "Brogliaccio" deriva dal francese "bruller" nel senso di mescolare, "scrivere in disordine", o "malamente", ed indicava le "prime note" del registro delle entrate e delle uscite di un'amministrazione, e quindi qualcosa di provvisorio e non definitivo.

Gli appunti ed il "brogliaccio" non costituiscono quindi l'atto o provvedimento amministrativo alla cui conoscenza è rivolta la domanda di accesso.

Le trasmetto, accogliendo la Sua richiesta, i biglietti depositati dai Consiglieri nell'urna in fase di votazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Anna PARISI)





COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

ZI MARRI



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

ZI MARRI



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

TANIA RASO



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

RASO TANIA





COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

TANIA RASO



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

RASO TANIA



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

CANBOKE



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

CARBONE ANTONIO





COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

Antonio Carbone



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

FARINA ANTONIO



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

FARINA ANTONIO



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

FARINA ANTONIO

